

***COMUNE DI SANDIGLIANO***  
***Via E. Maroino, 3 – Sandigliano (BI)***

***REVISIONE***  
***DELLA***  
***CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE***

**Torino, 26 gennaio 2007**

Alla stesura di questo documento hanno collaborato:

Dr Ing. Marco Vigone – Tecnico Competente Responsabile

Dr Ing. Francesco Furnari – Tecnico Competente

p.i. Fabio Tomasin

Elenco allegati: TAV. 1bis – Planimetria generale comunale – revisione della classificazione  
acustica del territorio

TAV. 2 – Planimetria con fasce di pertinenza infrastrutture stradali

TAV. 3 – Planimetria con fase di pertinenza infrastrutture ferroviarie

TAV. 4 – Area di influenza dell'aeroporto

## 1. Premessa

A seguito dell'approvazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Sandigliano con deliberazione del C.C. n. 1 del 18/01/2006, viene qui di seguito effettuata una revisione del precedente piano di classificazione acustica (adottato con deliberazione del C.C. n. 11 del 22/04/2002).

Tale revisione, effettuata in applicazione dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 20 ottobre n. 52, tiene conto delle osservazioni al precedente piano fatte dalla Provincia di Biella. – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura.

### 1.1 Riferimenti normativi

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” stabilisce, all'Art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto, nonché nella presente relazione (cfr. par. 2, pag. 5).

Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati in Tabella 2 i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente ponderato A (Leq(A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.

La Legge 26 ottobre 1995 n°447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ribadisce all'Art. 6, comma 1, lettera a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni secondo i criteri previsti all'Art. 4, comma 1, lettera a), ovvero che: *le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (cioè entro il 30 dicembre 1996), definiscono con Legge i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ...(omissis)... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità ...*

La Regione Piemonte ha dato attuazione all'Art. 4 sopra menzionato con l'emanazione della Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.

Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n.85-3802, la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.

In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di attuazione.

Per comodità di riferimento, si riporta di seguito un elenco dei provvedimenti legislativi che hanno pertinenza con le problematiche della zonizzazione acustica.

- D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n° 57 del 8-3-91);
- Legge 26 ottobre 1995 n°447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. n° 254 del 30-10-95);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 4-3-97);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. n° 267 del 15-11-97);
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1-12-97);
- D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n° 297 del 5-12-97);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 1-4-98);
- D.P.R. del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. n° 2 del 4-1-99);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti” (G.U. n° 289 del 10-12-99).
- Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. della Regione Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.

- D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”.

## 2. Obiettivi e definizioni

La zonizzazione acustica del territorio comunale è lo strumento che consente interventi di prevenzione e risanamento dell’inquinamento acustico.

Tale principio viene sancito nell’Art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2000 n.52 sopra citata che afferma:

*“Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche...omissis”.*

La zonizzazione viene redatta tenendo conto delle situazioni presenti ed in funzione degli sviluppi futuri, al fine di permettere il risanamento nelle zone in cui si riscontra un livello di rumorosità che potrebbe comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione ed al contempo prevenire il deterioramento di aree attualmente non inquinate dal punto di vista acustico.

Allo stesso tempo la zonizzazione acustica risulta molto importante per tutti i soggetti titolari di imprese od esercizi pubblici e privati alle quali corrispondono sorgenti fisse di rumore presenti sul territorio comunale. In seguito alla classificazione del territorio, potranno conoscere i valori massimi di emissione da rispettare e, nel caso fosse necessario, progettare e realizzare interventi di bonifica volti a consentire il rispetto dei limiti imposti.

Poiché la classificazione del territorio comunale ne disciplina l’uso e ne vincola le modalità di sviluppo, essa risulta a tutti gli effetti un atto di governo del territorio.

La Legge prescrive, pertanto, che vi sia un coordinamento della zonizzazione con gli altri strumenti urbanistici adottati dai Comuni e con gli altri piani regolamentati da normative ambientali, quali il P.E.N, il P.U.T. ecc.

Di conseguenza risultano importanti le definizioni relative alla classificazione in zone. Come già indicato, valgono le definizioni riportate in Tabella 1 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991 (e riprese dal più recente D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, Tabella A), riportate qui di seguito.

**Tabella 1**

<b>CLASSE I</b> <b>Aree particolarmente protette</b> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II</b> <b>Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III</b> <b>Aree di tipo misto</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<b>CLASSE IV</b> <b>Aree di intensa attività umana</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> <b>Aree prevalentemente industriali</b> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b> <b>Aree esclusivamente industriali</b> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nel D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" sono, inoltre, indicati limite di emissione, immissione e di qualità cui attenersi, riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella B****Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

**Tabella C****Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella D****Valori di qualità – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto concerne, invece, la predisposizione degli elaborati su carta, quali le mappe di rumore relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alla Norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale” (seconda edizione: luglio 1997), e alle disposizioni contenute nelle linee guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802.

### **3. Metodologia applicata**

Per la pratica esecuzione delle attività connesse all'elaborazione del piano di zonizzazione acustica è stata seguita la metodologia operativa prevista nelle linee guida deliberate dalla Regione Piemonte il 06/08/2001 e pubblicate sul BUR del 14/08/2001 le cui fasi operative sono qui di seguito riportate:

Fase 0: Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici

In questa fase il Comune ha messo a disposizione:

- Il nuovo P.R.G.C. su supporto informatico.
- Mappa catastale informatizzata.
- Le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore approvato il 18/01/2006.

Fase 1: Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche.

In questa fase si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Fase 2: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

In questa fase è si effettua un'analisi approfondita, integrata da sopralluoghi specifici, di tutte quelle aree di dubbia assegnazione.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

In questa fase delle attività si effettua l'omogeneizzazione di aree contigue del territorio, al fine di evitare eccessive frammentazioni nel piano di zonizzazione e di individuare, all'interno del territorio stesso, zone di estensione rilevante caratterizzate da esigenze acustiche omogenee.

Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L'inserimento delle fasce cuscinetto ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, la contiguità fra aree aventi classi acustiche che differiscono di più di 5 dB(A).

Tali fasce sono state inserite attorno all'area di classe I (Cimitero) e a quella adibita a cava.

La definizione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture, cioè quelle relative a strade e ferrovie, è avvenuta in quest'ultima fase delle attività in quanto il processo di zonizzazione non deve tenerne conto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97.

Per l'espletamento delle attività sopra descritte sono stati effettuati sopralluoghi su tutto il territorio comunale e si sono avuti incontri con il Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune.

#### **4. Breve descrizione del territorio comunale**

Il comune di Sandigliano è localizzato a sud della città di Biella, nella provincia omonima, e confina a nord con i comuni di Ponderano e Gaglianico, ad est con il comune di Verrone, a sud con il comune di Cerrione ed infine ad ovest con il comune di Borriana.

Il territorio esterno al centro abitato risulta pianeggiante, a connotazione rurale ed industriale (prevalentemente nel settore tessile).

Il territorio comunale è attraversato da sud a nord dalla strada regionale n.143 (già strada statale n.143 e da qui in avanti denominata SR 143 ), una delle due principali arterie di traffico che collegano Biella al Piemonte ed all'autostrada A4 Torino-Milano. Da est ad ovest si stende invece la strada provinciale n. 303 che collega il centro abitato al comune di Borriana, mentre parallela alla SR 143, da Sud a Nord, corre la S.P.n. 400 che collega Cerrione a Ponderano.

Sempre nello stesso senso, il territorio è inoltre attraversato da una linea ferroviaria secondaria, che collega Biella a Santhià. Tale collegamento è utilizzato da piccoli convogli composti da due carrozze-motrici diesel (treni regionali). La fermata alla stazione ferroviaria di Sandigliano è stata soppressa, pertanto tale edificio è in disuso.

Nei giorni feriali il transito sul territorio comunale dei treni regionali che svolgono il servizio navetta tra Biella e Santhià si concentra in tre fasce orarie: 6-10, 12-15 e 16-22. Tali orari evidenziano la caratteristica del servizio rivolto a lavoratori e studenti.

## **5. Criteri per la classificazione del territorio**

La posizione geografica del Comune di Sandigliano condiziona molte scelte relative alla zonizzazione acustica. Una corretta classificazione non può prescindere dai limiti imposti dai decreti in vigore per quanto concerne la strada regionale n. 143, il passante ferroviario e l'area di avvicinamento all'aeroporto di Cerrione, nonché lo stato di fatto relativo agli attuali insediamenti industriali da un lato (classe V) e la posizione degli istituti scolastici dall'altro (classe I). In definitiva si è cercato il migliore compromesso ammissibile.

### **5.1 Criteri generali**

La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore, evitando di far confinare zone i cui limiti assoluti differiscano di più di 5dB(A), ovvero evitare il contatto di zone con differenza di classe superiore ad una.

Occorre evitare, per quanto possibile, di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare, invece, aree omogenee o ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Devono essere individuate aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto, prevedendo opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Da un punto di vista metodologico, le linee guida suggeriscono di iniziare ad individuare le zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI, e più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio per poi passare all'assegnazione

delle classi II, III e IV, in funzione delle infrastrutture dei trasporti e delle relative aree di pertinenza.

Occorre notare che, in virtù di quanto affermato agli Art. 4 e 5 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, **le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio**: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costituire in pratica delle “**fasce di esenzione**” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

A proposito delle infrastrutture dei trasporti, esse sono oggetto di specifici regolamenti di disciplina, previsti dall’Art. 11 della Legge n° 447/95, che prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell’infrastruttura.

A seguito dell’emanazione del D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare*” sono state definite le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

Nella tabella qui di seguito riportata, estratta dal suddetto decreto, sono indicate le ampiezze di tali fasce ed i livelli di rumorosità diurni e notturni ammissibili all’interno di esse, dovuti all’infrastruttura stessa.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Amplezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

Poiché il territorio comunale è interessato dalla presenza di un tratto della strada regionale n. 143, dalla strada provinciale n. 303 per Borriana e dalla strada provinciale n. 400 (Cerrione-Ponderano), dalla strada provinciale n. 311 (via Dante Alighieri) (tutte strade extraurbane secondarie a carreggiate non separate) la larghezza delle fasce di pertinenza è così determinata:

Strada	Fascia A (m)	Fascia B (m)
S.R. 143	100	50
S.P.303	100	50
S.P. 400	100	50
S.P. 311	100	50

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che **le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza.**

Per quanto riguarda l'estensione delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria Biella-Santià, deve essere applicato il D.P.R. n° 459 del 18/11/1998.

Questo decreto stabilisce all'art. 5 per infrastrutture già esistenti e quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, le seguenti larghezze delle fasce e i seguenti livelli sonori per i ricettori situati all'interno delle stesse.

Ampiezza fascia di pertinenza (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
100 (fascia A)	50	40	70	60
150 (fascia B)			65	55

La larghezza della fascia A è misurata a partire dalla mezzzeria dei binari esterni per ciascun lato.

La larghezza della fascia B è misurata a partire dal limite della fascia A.

Non è applicabile, come del resto per le infrastrutture stradali, il limite differenziale.

### 5.1.1 Aree produttive e di intensa attività umana

Alcune grandi aziende, in particolare quelle a ciclo continuo, dovrebbero essere classificate in classe VI. Nel caso più generale, le aziende dislocate sul territorio ricadono nella classe V, ovvero aree prevalentemente industriali, con scarsità di abitazioni. Tuttavia la presenza attuale di insediamenti produttivi a ridosso del centro abitato ed il vincolo relativo al divieto del salto di classe hanno limitato la libertà di azione per quanto concerne la classificazione di alcune attività.

Per consentire lo sviluppo industriale del territorio confinante con il Comune di Verrone, la fascia di territorio collocata a nord-est, prossima alla strada regionale n. 230 (già SS n. 230), è stata classificata di classe V, in quanto destinata ad espansione dell'area Biella Fiere.

In quest'area sono collocate aziende come la "Modesto Bertotto e il "Lanificio di Pray" e la "A & O".

Per consentire inoltre lo sviluppo di aziende artigianali e piccole industrie, il territorio ad ovest, in prossimità del confine con il Comune di Borriana è stato in parte posto in parte in classe V ed in parte in classe IV.

In particolare sono poste in classe V :

- le aree di pertinenza della "Sacma" e della "Tintoria di Sandigliano" lungo la S.R. 143 e ad est di essa
- la macroarea ad est e ad ovest di via XX Settembre e a Sud di Via Roma, comprendente aziende come la "Sfilacciatura Tecart", la "Tintoria Mancini" e la "Filatura Monteleone".

In accordo con l'Amministrazione Comunale, particolare attenzione è stata volta all'area industriale di pertinenza della "Sinterama" in virtù dello stato di fatto e della futura sua evoluzione, che potrebbe assumere connotazione di criticità.

La Sinterama rappresenta il più grande insediamento industriale presente sul territorio comunale. E' collocata all'estremo nord del territorio comunale stesso, a ridosso della strada regionale n.143.

Presso il confine sud delle sue proprietà, nella direzione di Via del Boschetto, sono state edificate alcune villette.

Proprio dalla vicinanza di due zone a classificazione così diversa nasce la criticità della zonizzazione. Dovendo evitare il salto di classe, la zona su cui sorge lo stabilimento è stata classificata in classe V. Alla parte più a Nord di Via del Boschetto è stata assegnata la classe III, mentre alla parte più a sud del territorio è stata assegnata la classe II. In base a tali

assegnazioni è stato possibile creare una zona intermedia di classe IV tra l'area dell'insediamento produttivo e l'area abitata. Inoltre la Sinterama ha realizzato nella stessa zona una barriera acustica costituita da un terrapieno sormontato da due filari di alberi sempreverdi.

In conclusione l'area della Sinterama è inserita in una macroarea di classe V che comprende a sud la "Filatura Paschetto" e a nord la "Bonino Macchine tessili" e la "Sandilane".

Altre aree con attività artigianali o di piccola industria poste più a ridosso con insediamenti abitativi o caratterizzate da intense attività umane sono state poste in classe IV.

Queste essenzialmente sono :

- aree di pertinenza della "Evergreen" lungo la Via per Borriana
- area della "Pea Filati" lungo Via Roma
- Aree lungo la S.R. 143 (Via Gramsci) al confine meridionale del comune (ditte "Immagine, Filatura Mafip, "Lane amica", o nel tratto compreso fra Via Garibaldi ed il confine nord (ditte "Filatura Esafil, "Delle Donne Trasporti").

### 5.1.1.1 Caso particolare - Aeroporto di Cerrione

Particolare attenzione ha richiesto anche l'esame della problematica legata alla presenza sulla mappa del territorio comunale della proiezione del cono di avvicinamento per i velivoli in decollo o atterraggio all'aeroporto di Cerrione-Biella.

Per quanto riguarda le aree di territorio interessate dal traffico aereo occorre riferirsi a ben tre Decreti:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" (G.U. n° 267 del 15-11-97);
- D.P.R. del 11 dicembre 1997 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (G.U. n° 20 del 26-1-98);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti" (G.U. n° 289 del 10-12-99).

Per il rumore prodotto dal traffico aereo e dalle attività aeroportuali l'impostazione adottata dal Legislatore è stata quella di una considerazione svincolata dalla zonizzazione acustica generale. Le aree in prossimità degli aeroporti sono suddivise in tre zone (A, B e C) a

seconda dell'impatto acustico ivi prodotto dall'attività aeroportuale medesima e tali zone sono soggette a vincoli urbanistici specifici.

All'Art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" viene stabilito che per gli adempimenti imposti dalla Legge 447/95 relativi al rumore aeroportuale vengano istituite due Commissioni.

Tali Commissioni devono predisporre:

- a) le procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali;
- b) le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali ed i criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;
- c) la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio.

Per quanto riguarda la definizione dei punti a) e b), la Commissione deve essere presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile o da un suo delegato, ed è composta da due rappresentanti dell'Ente stesso ed un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'Ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale.

A tutt'oggi, i lavori della Direzione Circoscrizione Aeroportuale del Piemonte e Valle d'Aosta, per quanto riguarda l'aeroporto in questione, non sono ancora iniziati.

Tuttavia è doveroso segnalare che l'area interessata dal traffico aereo aeroportuale, è certamente soggetta ad un impatto acustico non trascurabile e pertanto si ritiene importante che essa venga adeguatamente posta in evidenza onde evitare possibili insediamenti futuri, incompatibili con la rumorosità indotta dal traffico aereo. Pertanto, in attesa della definizione da parte degli organismi competenti, delle aree di rispetto A, B, C, dell'aeroporto in questione, in analogia a quanto fatto per le infrastrutture stradali e ferroviarie, viene fornita una tavola del territorio comunale in cui l'area interessata dal cono di avvicinamento degli aerei viene segnalata a con apposito retino.

### **5.1.2 Aree agricole**

Le aree del territorio extra urbano destinate ad uso agricolo sono state poste in classe III, in quanto per le attività rurali è normalmente previsto l'impiego di macchine agricole.

### 5.1.3 Centro abitato

Come risulta dall'esame delle norme attuative del P.R.G.C., sia nel centro storico (nucleo di antica formazione), sia nelle aree edificate di completamento o di espansione, sono consentite destinazioni residenziali e turistico ricettive (bar ristoranti, negozi, ecc), nonché destinazioni ad uffici, studi professionali. Tutte queste attività, nello spirito di maggior tutela voluto dall'Amministrazione comunale sono state poste, per quanto possibile nella classe II, ed in second'ordine in classe III.

Le zone destinate allo sport ( campo di calcio, campo da golf, piscina) sono state poste in classe III, come previsto dalle linee guida regionali.

### 5.1.4 Aree particolarmente protette

Nel territorio comunale sono state individuate le seguenti aree particolarmente protette:

1. Scuola materna – Via E. Maroino 8
2. Scuola elementare – Via IV Novembre 11
3. Scuola media – Via Casale 9
4. Area cimiteriale

Le suddette aree sono state poste in classe I

### 5.1.5 Accostamenti critici

Per quanto possibile sono stati evitati accostamenti critici, mediante l'inserimento di fasce cuscinetto.

Tuttavia ciò non è stato possibile nei seguenti casi:

- Scuola materna - Via Maroino: In questo caso l'area di pertinenza della scuola è completamente circondata da una zona di classe III. Si tratta di aree completamente urbanizzate preesistenti, ad uso abitativo e di servizi, che non permettono l'inserimento di fasce cuscinetto.
- Scuola elementare – Via IV Novembre: Sul lato ovest dell'area di pertinenza, verso Via IV Novembre vi è un accostamento critico con un'area di classe III, per la stessa ragione di cui sopra.

- Scuola media – Via Casale. Sul lato ovest dell’area di pertinenza verso Via del Boschetto vi è un accostamento critico con una classe III, per lo stesso motivo di cui sopra.

E’ doveroso segnalare a tal riguardo che i requisiti costruttivi delle scuole succitate sono tali da garantire, come avvenuto nel passato, un livello didattico più che sufficiente senza alcuna interferenza dovuta all’ambiente esterno.

- Area cimiteriale: E’ rimasto un accostamento critico fra la fascia di classe II a sud dell’area cimiteriale e la fascia di classe IV a nord dell’area industriale di pertinenza della Ditta “Tintoria di Sandigliano”, posta in classe V. Non vi è in questo caso lo spazio fisico per l’inserimento anche della fascia cuscinetto di III.

### 5.1.6 Aree destinate a manifestazioni pubbliche temporanee

Le aree destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo sono qui di seguito riportate:

Area	Denominazione	Ubicazione
1	PRO LOCO	Via Oropa n. 7 (fra la Via Pralino e la Via Oropa)
2	PIAZZA ROMA	Via Roma – (angolo Via Roma - Via Alfieri)
3	PIAZZA E. MAROINO	Via E. Maroino (tra Via A. Gramsci e Via IV Novembre)
4	PIAZZA MERCATO	Via A. Gramsci (in adiacenza al palazzo comunale)
5	CAMPO SPORTIVO	Via Casale (fronte Scuola Media Statale)
6	CASA ANZIANI	Via A Gramsci, 92 (angolo Via Roma – Via S. Bernardo)

Gli orari delle eventuali manifestazioni verranno stabiliti di volta in volta dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei permessi che verranno rilasciati.

## 6. Procedure per l’adozione della classificazione

La procedura per l’atto deliberativo di zonizzazione da parte del Comune avviene secondo i dettami dell’Art. 7 della Legge regionale 20 ottobre n. 52 già citata.

Il Comune pertanto invia alla Provincia e ai Comuni limitrofi (Ponderano, Gaglianico, Verrone, Cerrione e Boriana) l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e contemporaneamente ne dà avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e mediante pubblicazione sul BUR.

Per un periodo pari a 60 giorni, chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie o privati cittadini) può esaminare l'elaborato, reso disponibile presso un ufficio comunale e presentare proposte ed osservazioni.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura la Provincia e i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.


Trascorso tale termine ultimo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della proposta, adotta la classificazione acustica tenendo conto delle osservazioni e proposte ricevute dal pubblico, dalla Provincia e dai Comuni limitrofi, oppure motivando il mancato recepimento.

Una volta divenuta esecutiva la delibera comunale di approvazione ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, il Comune ne invierà copia completa di tutti gli elaborati, ai competenti Settori ed Assessorati della Regione Piemonte, alla Provincia e all'ARPA, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante pubblicazione sul BUR e con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

Qualora si rendessero necessarie, a seguito della zonizzazione acustica, modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, le amministrazioni interessate dovranno procedere a varianti dei loro strumenti pianificatori generali, rispettando ovviamente la legislazione vigente in materia, in accordo con quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 447/95, procedura non necessaria nel caso del Comune di Sandigliano in quanto la zonizzazione acustica non contrasta con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Tecnico Competente

Dr Ing. Francesco Furnari



Il Tecnico Competente Responsabile

Dr Ing. Marco Vigone



Regione Piemonte D.D. n° 128 del 20/05/1998

Regione Piemonte D.D. n° 49 del 10/02/2003